

Isvap più forte e autorevole

Allargati i vincoli di comunicazione sul capitale

ROMA ■ Controlli più incisivi estesi anche ai gruppi, con l'ampliamento del perimetro dei soggetti interessati. Sanzioni severe. Obblighi di comunicazione del cambiamento degli assetti proprietari anche per percentuali inferiori rispetto all'attuale 5% del capitale. Estesa la potestà regolamentare. Dal Codice delle assicurazioni l'Isvap esce ampiamente rimodellata. A uscirne potenziata è la funzione di punto di riferimento dell'intero settore non solo in termini di vigilanza ma anche per l'innalzamento dei livelli di competitività dell'intero settore assicurativo con un'attenzione particolare per la protezione del consumatore. Tanto è vero che tra i soggetti che potranno chiamare in causa l'Isvap per il mancato rispetto delle regole del Codice ci sono anche le associazioni riconosciute dei consumatori.

La prospettiva è poi confermata anche dalla disciplina del-

la fase precontrattuale. Oltre a un richiamo ai principi di correttezza e trasparenza ai quali sono chiamati intermediari e compagni, il Codice affida all'Isvap il compito di adottare specifiche regole di comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti. Nella redazione del regolamento l'Isvap dovrà tenere conto delle differenti esigenze di protezione e delle caratteristiche dei rami

Nelle holding affidati controlli anche sulla capogruppo

danni. Allo stesso Istituto, analogamente a quanto stabilito nel Testo unico della finanza, è poi attribuito il potere di sospendere in via cautelare per un periodo non superiore a 90 giorni la commercializzazione del prodotto in caso di sospetto di violazione delle regole.

Quanto alla nota informati-

va, una delle novità principali prevede che l'impresa assicuratrice possa trasmettere in via preventiva all'Isvap il proprio schema, in maniera da poterne ottenere un parere sulla corretta applicazione degli obblighi di informazione. È inoltre previsto che l'autorità di vigilanza possa chiedere un'integrazione della nota quando, successivamente alla commercializzazione, siano necessarie ulteriori notizie ai contraenti.

Sul versante dei poteri regolamentari il Codice prevede che l'Isvap adotti una serie di provvedimenti applicativi che

avranno, tra l'altro, per oggetto l'adeguatezza patrimoniale, compresa la formazione delle riserve tecniche, la verifica dell'adeguatezza delle procedure di gestione del rischio, la correttezza della pubblicità e le regole di presentazione e di comportamento delle imprese. Ma i regolamenti riguarderan-

Il nuovo identikit

Principali caratteristiche della nuova Isvap

■ **L'identità.** La "nuova" Isvap assumerà le caratteristiche non solo di un organo di vigilanza sulle compagnie, ma anche di un punto di riferimento per gli utenti: all'autorità potranno rivolgersi anche le associazioni dei consumatori

■ **I poteri.** I poteri di indagine vengono accresciuti potendo estendersi anche ai gruppi assicurativi e, in particolare, alla capogruppo; spazio poi a verifiche più incisive sui bilanci consolidati

■ **La collaborazione.** All'Isvap potrà rivolgersi la stessa autorità giudiziaria anche nella fase di esecuzione delle misure interdittive prese nei confronti delle compagnie per reati dei dipendenti

■ **Le sanzioni.** Tra le novità la pubblicità dei provvedimenti più gravi sia per le misure pecuniarie sia per quelle disciplinari, come la radiazione di intermediari e periti per la violazione di norme a protezione degli assicurati e dei danneggiati

no anche l'individuazione dei soggetti esenti, che saranno invece tenuti alla redazione del consolidato a esclusivi fini di vigilanza e la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione riassicurazione, compresa la verifica delle operazioni infragruppo.

La collaborazione con l'au-

torità giudiziaria trova poi un esempio nell'applicazione della responsabilità amministrativa alle compagnie per reati commessi dei dipendenti: in questi casi l'autorità giudiziaria potrà sentire l'Isvap che sarà invece chiamata in causa direttamente per l'applicazione di alcune delle sanzioni inter-

dittive. Sui poteri di indagine, il Codice opera un riordino generale comprendendo anche quelli esercitati nei confronti di soggetti che solo parzialmente si possono essere iscritti tra le imprese assicuratrici. Viene prevista poi una specifica disciplina dei poteri di controllo per verificare l'esattezza dei dati di bilancio consolidato verso le imprese diverse da quelle assicurative.

Rispetto all'ordinamento bancario e finanziario il regime sanzionatorio presenta profili innovativi soprattutto per avere considerato destinatari delle sanzioni pecuniarie amministrative solo le imprese, puntando ad assicurare una procedura più snella nel rispetto del contraddittorio. È poi annunciata la pubblicità delle misure più gravi sia di natura pecuniaria sia disciplinare, come la radiazione di periti e intermediari per la violazione di norme a tutela degli assicurati.

GIOVANNI NEGRI